

# Le sanzioni amministrative alla luce del D.lgs. 173/2024

Anna Miotto, Università di Ferrara

Ferrara, 31 gennaio 2025



University  
of Ferrara

Department  
of Law



# Introduzione

- Gli articoli del nuovo D.lgs. 173/2024 recepiscono quanto già presente nel D.lgs. 471/97 come modificato dal D.lgs. 87/2024.
- Gli articoli in commento sono il 27 (ex art. 1); il 28 (ex art. 2); il 29 (ex art. 3); il 33 (ex art. 8); il 34 (ex art. 9); il 35 (ex art. 10).



# Artt. 27 e 28

## Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP e Violazione relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Comma 1	Sanzione
Omessa dichiarazione redditi o IRAP o <a href="#">sostituto d'imposta (770)</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>120 % dell'imposta dovuta (min. Euro 250)</li> <li><i>ibidem</i></li> </ol>
Se non sono dovute imposte e <a href="#">se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Min. Euro 250, max. Euro 1.000</li> <li>Per sost. d'imposta, min. Euro 250, max. Euro 2.000.</li> </ol>
Se non sono dovute imposte, ma sono soggetti con obbligo tenuta scritture contabili.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sanzioni di cui al punto precedente aumentate fino al doppio.</li> </ol>

### Omessa dichiarazione

1. Dopo 90 giorni dalla scadenza - **ULTRATARDIVA** (art. 2 co. 7 DPR 322/98), anno successive a quello della scadenza → 365gg + 90gg;
2. Dichiarazione non firmata → nulla;
3. Qualora l'imposta evasa sia superiore a Euro 50.000 → art. 5 D.lgs. 74/2000, reclusione da 2 a 5 anni.

Comma 7: In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.



# Artt. 27 e 28

## Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP e Violazione relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Comma 2	Sanzione
Dichiarazione <b>Ultratardiva</b> (>90 gg), ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del DPR 600/73(*) e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.  Se non sono dovute imposte <a href="#">o ritenute</a> .	Sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo ( <a href="#">o ritenute</a> ) non versato (art. 38 del D.lgs. 173/2024) aumentata al triplo, cioè <b>75%</b> .  <ul style="list-style-type: none"><li>• Si applica co. 1 periodo 2 (da Euro 250 a 1.000) e periodo 3 (per soggetti obbligati a contabilità, aumentate fino al doppio)</li><li>• <a href="#">Per sost. d'imposta co. 1 periodo 2 (da Euro 250 a 2.000)</a></li></ul>

### **(\*) Dichiarazione Ultratardiva**

- Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il **31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;**
- Costituisce titolo per la riscossione dell'imposta in base agli imponibili in essa indicati.

Comma 7: In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.



# Artt. 27 e 28

## Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP e Violazione relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Comma 3	Sanzione
<p>Dichiarazione <b>Infedele</b>, reddito o valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante o se sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte <b>o ammontare dei compensi, interessi ed altre somme</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150</li> <li>• <b>Per sost. d'imposta, 70% importo ritenute, con min. di euro 250.</b></li> </ul>
Comma 4	Sanzione
<p>Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una <b>dichiarazione integrativa</b> non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del DPR 600/73 (<b>5 anni</b>) e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.</p>	<p>Sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo (<b>o ritenute</b>) non versato (art. 38 del D.lgs. 173/2024) aumentata al doppio, cioè <b>50%</b>.</p>
<p>Se non sono dovute imposte <b>o ritenute</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applica sanzione di cui al co. 3 periodo 1 (min. 150 Euro)</li> <li>• <b>Per sost. d'imposta, sanzione di cui al co. 3 (min. di euro 250).</b></li> </ul>

Comma 7: In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.



# Artt. 27 e 28

## Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP e Violazione relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Comma 5	Sanzione
Dichiarazione <b>Infedele</b> mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzione amministrativa di cui al comma 3 aumentata dalla metà al doppio (da 105% a 140%, con minimo da 225 a 300)</li> <li>• <a href="#">per sost. d'imposta da 105% a 140% e min. da 375 a 500</a></li> </ul>
Comma 6	Sanzione
Fuori dai casi di cui al comma 5, quando la maggiore imposta (*) o il minore credito <a href="#">o l'ammontare delle ritenute non versate (*) riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme</a> accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito <a href="#">o delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme</a> dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzione amministrativa di cui al comma 3, 70% - 1/3 (min. Euro 150 – 1/3).</li> <li>• <a href="#">Per sost. d'imposta 70% - 1/3 (min. Euro 250 – 1/3).</a></li> </ul>
Fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedeltà è conseguenza di un errore <b>sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito</b> , purché il <b>componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente.</b>	Sanzione amministrativa di cui al comma 3, 70% - 1/3 (min. Euro 150 – 1/3)
Se non vi è alcun danno per l'Erario.	Sanzione è pari a Euro 250.

(\*) **Comma 7:** Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73.

(\*) **Comma 8:** [Per maggiore ritenuta si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73.](#)



# Artt. 27 e 28

## Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP e Violazione relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

### Comma 8

### Sanzione

In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento (art. 110, co. 7, DPR 917/86), da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito o **non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'art. 25, co. 4, DPR 600/73** e nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'AF la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'AdE idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

- Non si applica la sanzione di cui al co. 3.
- *ibidem*

Il contribuente che non dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati (provvedimento).

- Si applica sanzione di cui al co. 3 (70 % della maggiore imposta con un min. 150 Euro)
- *ibidem* (ma min. 250 Euro)



# Artt. 27 e 28

## Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP e Violazione relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Comma 9	Sanzione
<p>In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del D.lgs. 142/2018, da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'AF la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del MEF idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi.</p>	<p>Non si applica la sanzione di cui al co. 3.</p>
<p>Il contribuente che non dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati (provvedimento).</p>	<p>Si applica sanzione di cui al co. 3 (70 % della maggiore imposta con un min. 150 Euro)</p>
Comma 10	Sanzione
<p>Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del D.lgs. 23/2011 (*), se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva.</p>	<p>Sanzioni amministrative di cui ai co. 1 e 3, in misura raddoppiata:</p> <p><b>Omessa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120% (x2) con min 250 (x2) su imposte;</li> <li>• da 250 (x2) a 1.000 (x2) no dovute imposte;</li> <li>• obbligati a scritture contabili sanzioni aumentate fino al doppio (x2)</li> </ul> <p><b>Infedele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% (x2) con min 150 (x2).</li> </ul>

(\*) Regime cedolare secca





# Art. 29

## Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

Comma 9	Sanzione
In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento (**) del reddito dominicale (*) e del reddito agrario dei terreni (*).	Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

### **(\*) Reddito dominicale**

Reddito proveniente da una proprietà di beni. È, quindi, l'entrata netta proveniente dalla proprietà di un terreno. La determinazione del reddito dominicale è soggetta alle **tariffe d'estimo per ciascuna qualità e classe di terreno**.

### **(\*) Reddito agrario**

Reddito fondiario che deriva dall'esercizio dell'attività di tipo agricolo, con l'impiego del lavoro organizzato per la produzione, nei limiti circoscritti al terreno specifico (es. coltivazione, sivecoltura, allevamento). È determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

**(\*\*) Variazione in aumento:** sostituzione della qualità di coltura con una di maggiore reddito (art. 29 TUIR).



## Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

Comma 1	Sanzione
<p>Dichiarazione dei redditi, dell'IRAP o dell'IVA <b>non redatte in conformità</b> al modello approvato con provvedimento del direttore dell'AdE ovvero in essa sono <b>omessi</b> o <b>non sono indicati</b> in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.</p>	<p>Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>
<p>Violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1 (*), comma 2, 74-quinquies, comma 6 (**), e 74-sexies.1, comma 10 (***), del DPR 633/72.</p>	<p>Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>
<p>Omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'AdE.</p>	<p>Si applica la sanzione in misura massima, Euro 2.000.</p>

(\*) Regime speciale per l'importazione e il pagamento dell'Iva relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore (< 150 Euro).

(\*\*) I soggetti extra-UE che prestano servizi TTE nell'Unione europea possono aderire al regime "non-UE" del MOSS (*mini one stop shop* – portale telematico) in Italia anche qualora siano identificati ai fini IVA in uno o più Stati membri.

(\*\*\*) Regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS.



## Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

Comma 2	Sanzione
Casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.	Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (co. 1).
Comma 3	Sanzione
L'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del DPR 322/98 (e.g. dichiarazione unica indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti) relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.	Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000.
Comma 4	Sanzione
L'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 9-ter TUIR (*).	Sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con min. di euro 500 e max. di euro 30.000.

(\*) Co. 9-bis: Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

Co. 9-ter: non si applicano le disposizioni del co. 9-bis quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.



# Art. 33

## Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

Comma 5	Sanzione
Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del TUIR, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.	Sanzione amministrativa pari al 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro.
Comma 6	Sanzione
Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 11 (*), terzo periodo, TUIR.	Sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un min. di 1.000 euro e un max. di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

(\*) Il soggetto di cui al comma 1 (persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3) deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti (CFC).



## Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

Comma 7	Sanzione
Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6 (*), 124, comma 5-bis (**), e 132, comma 5 (***), del TUIR, dall'articolo 30, comma 4-quater, della L. 724/94 (****) e dall'articolo 1, comma 8, del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 (*****).	Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000.

(\*) L'intermediario finanziario che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 (PEX) ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

(\*\*) La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

(\*\*\*) La società o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione (CNM), ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

(\*\*\*\*) Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis (In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi (società di comodo).

(\*\*\*\*\*) ACE (abrogato dal D.Lgs. 216/2023).



# Art. 34

## Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

Comma 1	Sanzione
Chi <b>non tiene o non conserva</b> secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria.	Sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
Comma 2	Sanzione
Chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, <b>rifiuta di esibire o dichiara di non possedere</b> o comunque <b>sottrae all'ispezione e alla verifica</b> i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.	Sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 (co. 1).
Comma 3	Sanzione
Qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute.	Sanzione amministrativa può essere ridotta fino alla metà del minimo (Euro 500).
Se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.	Sanzione amministrativa in misura doppia (da 2.000 a 16.000 Euro).



# Art. 34

## Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

Comma 4	Sanzione
Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di IVA e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50%, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 del DPR 633/72 (*) e 7 del DPR 542/99, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 del DPR 633/72 (**).	Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
Comma 5	Sanzione
Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del DPR 322/98.	Sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.

(\*) I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a **400.000 euro** per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a **700.000 euro** per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.

(\*\*) I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a **7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39.



# Art. 35

## Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari

Comma 1	Sanzione
Se viene omessa (*) la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, co. 1, n. 7), del DPR 600/73 (**) e dell'articolo 51, co. 2, n. 7, del DPR 633/72 (***) nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'IVA ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti.	Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000.
Se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.	La sanzione è ridotta alla metà (da 700 Euro a 7.500 Euro)
Comma 2	Sanzione
Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, co. 6, del DPR 605/73 (****).	Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000.

(\*) Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto.

(\*\*) Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: richiedere, (previa autorizzazione) alle banche, a Poste italiane Spa, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento ecc., dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

(\*\*\*) *Ibidem*, ma in tema IVA.

(\*\*\*\*) I soggetti di cui sopra, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. L'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione, **al di fuori di un rapporto continuativo**, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti.





# Art. 35

## Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari

Comma 3	Sanzione
La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, co. 5, terzo periodo, del DL 124/2019 (*).	Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000.
La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13 (**).	Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000.
Comma 4	Sanzione
Nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché a Poste italiane S.p.A.	Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000.

(\*) Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, trasmettono telematicamente all'AdE le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta (trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento); gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'AdE, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

(\*\*) Art. 13 D.lgs. 173/2024: Concorso di violazioni e continuazione.

**Co. 5: All'irrogazione delle sanzioni (da co. 1 a co. 4) provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.**



University  
of Ferrara

Department  
of Law

# Grazie per l'attenzione

[Anna.miotto@unife.it](mailto:Anna.miotto@unife.it)